

## **Obbligo di frequenza di corso di aggiornamento per Tecnici abilitati in materia di certificazione energetica degli edifici.**

Il comma 1 dell'art. 18 della Legge regione Puglia n. 36 del 5-12-2016 coss' come modificato dalla Legge regionale n. 6 del 27-3-2018 recita :

“Al fine di garantire un’applicazione corretta sul territorio regionale del decreto interministeriale 26 giugno 2015 (*linee guida*) i soggetti iscritti all’elenco regionale, di cui all’articolo 2, comma 4, del d.P.R. 75/2013, entro il 31 dicembre 2018, devono frequentare un corso di aggiornamento di dieci ore con i contenuti minimi elencati nel modulo I e II del D.P.R. 75/2013.”.

Pertanto dovranno frequentare il corso di aggiornamento citato dalla Regione Puglia unicamente i Tecnici abilitati in materia di certificazione energetica degli edifici secondo l'art. 2 comma 4 del D.P.R. n. 75/0213 , ossia quelli in possesso di uno dei titoli di cui alle lettere da a) a d) del comma 4 dell'art. 2 del DPR 75/2013 e che **sono in possesso di un attestato di frequenza**, con superamento dell'esame finale, relativo a specifici corsi di formazione per la certificazione energetica degli edifici.

**Non risultano soggetti all'obbligo di aggiornamento i Tecnici abilitati secondo l'art. 2 comma 3 del DPR 75/2013 , ossia in possesso di uno dei titoli di cui alle lettere da a) ad e) del comma 3 , iscritti ai relativi ordini e collegi professionali, ove esistenti, e abilitati all'esercizio della professione relativa alla progettazione di edifici e impianti asserviti agli edifici stessi, nell'ambito delle specifiche competenze a esso attribuite dalla legislazione vigente.**

**Tali Tecnici sono individuati dalla** lettera del [16/03/2017 n. 1783 del CNI](#) :

"la disciplina introdotta dal DPR 75/2013 ha di fatto **legittimato tutti gli Ingegneri** iscritti all'albo in possesso di laurea conseguita secondo **l'ordinamento previgente a svolgere l'attività** di redazione dell'attestato di prestazione energetica, senza necessità di frequentare alcun corso”.

Secondo il Consiglio Nazionale tali soggetti, avendo sostenuto nel **proprio percorso universitario esami quali Fisica tecnica, Scienza delle Costruzioni**, ecc. ed avendo conseguito l'abilitazione professionale attraverso l'iscrizione all'Albo, sono competenti in materia.

Il CNI precisa che per quanto concerne “gli ingegneri iscritti all'albo in possesso di laurea conseguita secondo il nuovo ordinamento, sono legittimati a svolgere l'attività di redazione dell'attestato di prestazione energetica gli **ingegneri iscritti nella sezione civile ed ambientale** e nel settore **industriale**”.

Quanto agli ingegneri **iscritti all'albo nel settore dell'informazione**, “ai fini dell'abilitazione alla redazione dell'APE sembrerebbe **necessario frequentare il corso di formazione**, non essendo comprese tra le proprie abilitazioni professionali né la progettazione di edifici né la progettazione degli impianti asserviti agli edifici stessi”.

Infine, per quanto riguarda gli ingegneri iunior, il CNI ricorda che, ai sensi del disposto del [DPR 328/2001](#), l'attività professionale degli iscritti alla sezione B si caratterizza per l'utilizzo di **metodologie standardizzate applicate alla progettazione di costruzioni** semplici e di componenti, sistemi e processi di tipologia semplice o ripetitiva.

"Poiché la redazione di un attestato di prestazione energetica, che si basa sull'applicazione della norma UNI TS 11300, introduce una metodologia di calcolo univoca per la determinazione delle prestazioni energetiche degli edifici è evidente che **tale attività rientra pienamente nelle pertinenze degli ingegneri iunior**".